



Edizione di giovedì 10 Aprile 2025

CASI OPERATIVI

Attività didattica parzialmente esente e applicazione del pro rata
di **Euroconference Centro Studi Tributari**

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Novità relative ai bonus edilizi all'interno del modello 730/2025
di **Laura Mazzola**

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Nella cessione dell'azienda agricola l'avviamento non si può tassare a tutti i costi
di **Silvio Rivetti**

PATRIMONIO E TRUST

Tassazione anticipata del trust in stand by
di **Ennio Vial**

CONTENZIOSO

Chiarimenti sull'impugnabilità dell'avviso di presa in carico
di **Fabio Campanella**

CASI OPERATIVI

Attività didattica parzialmente esente e applicazione del pro rata
di Euroconference Centro Studi Tributari**Esperto AI****L'Intelligenza Artificiale
al servizio del tuo Studio**

scopri di più >



Un'azienda agricola operante nel settore dell'allevamento di piccoli animali e di coltivazione di frutta ha deciso di proporre una serie di attività all'interno dei propri locali volti alla conoscenza dei prodotti dell'azienda nonché proporre la partecipazione ad attività agricole, quali la preparazione dell'orto, la raccolta della frutta e la gestione degli animali di cortile. Una parte delle attività proposte è destinata a ragazzi di età compresa tra i 5 e 15 anni ed è svolta in collaborazione con enti educativi del territorio, nonché istituti di formazione statali che rientrano in un programma educativo regionale. Altre attività sono poste in essere senza un riconoscimento all'interno di programmi statali o regionali.

Visto il tenore letterale delle disposizioni di cui all'articolo 10, D.P.R. 633/1972, si domanda circa la possibilità di detrarre l'Iva assolta sugli acquisti relativa a tutte le attività di fattoria didattica proposte.

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...](#)

**FiscoPratico**

I "casi operativi" sono esclusi dall'abbonamento Euroconference News e consultabili solo dagli abbonati di FiscoPratico.

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI***Novità relative ai bonus edilizi all'interno del modello 730/2025***

di Laura Mazzola

Seminario di specializzazione

Controlli fiscali in tema di superbonus, detrazioni nell'edilizia e crediti d'imposta

Scopri di più

Il **modello 730/2025**, relativo all'anno 2024, recepisce anche le **novità relative ai bonus edilizi**.

In merito al *superbonus*, a seguito della diminuzione della percentuale di **detrazione al 70 per cento**, la **colonna 7, dei righi da E41 a E43**, prevede alternativamente l'indicazione dei **codici**:

- **"1"**, se ricorrono le condizioni per l'applicazione della percentuale di detrazione del **110 per cento**;
- **"2"**, se ricorrono le condizioni, in relazione all'anno 2024, per l'applicazione della **minore percentuale di detrazione del 70 per cento**;
- **"2"**, se **ricorrono le condizioni**, in relazione all'anno 2023, per l'applicazione della percentuale di detrazione **del 90 per cento**.

Di seguito, nei medesimi righi, è stata introdotta la **colonna 8A, denominata "Opzione 2023"**, da barrare in caso di **opzione per la ripartizione in dieci quote annuali di pari importo delle spese superbonus sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023**.

Tale opzione può essere esercitata dal contribuente, con **opzione irrevocabile**, tramite la presentazione di una **dichiarazione dei redditi integrativa di quella presentata per il periodo d'imposta 2023**, da presentare entro il termine stabilito per l'invio della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2024.

Se a seguito della presentazione della dichiarazione integrativa emerge un maggior debito di imposta, l'importo deve essere versato, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta 2024, **senza applicazione di sanzioni e interessi**.

Medesime considerazioni valgono per il **rigo E56**, denominato *"Pace contributiva e colonnine per ricarica"*, nel quale è possibile l'indicazione della **percentuale del 70 per cento** e dell'opzione, in colonna 5A denominata *"Opzione 2023"*, della **ripartizione in dieci quote annuali delle spese superbonus**.

Quanto indicato in precedenza vale anche per i **righi E61 ed E62**, nei quali, all'interno della

colonna 6, dedicata alla percentuale di detrazione, è prevista alternativamente l'indicazione dei codici:

- “1”, se ricorrono le condizioni per l'applicazione della **percentuale di detrazione del 110 per cento**;
- “2”, se ricorrono le condizioni, in relazione all'anno 2024, per **l'applicazione della minore percentuale di detrazione del 70 per cento**;
- “2”, se ricorrono le condizioni, in relazione all'anno 2023, per **l'applicazione della percentuale di detrazione del 90 per cento**.

Di seguito, nei medesimi righi, è stata introdotta la **colonna 7A**, denominata “*Opzione 2023*”, da barrare in caso di opzione per la **ripartizione in dieci quote annuali di pari importo delle spese *superbonus*** sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023.

Si ricorda che tale opzione può essere esercitata dal contribuente, con **opzione irrevocabile**, tramite la presentazione di una dichiarazione dei redditi integrativa di quella presentata per il periodo d'imposta 2023, da presentare entro il termine stabilito **per l'invio della dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta 2024.

Si rileva, in merito agli interventi agevolati con il *superbonus*, che il D.L. 39/2024 ha introdotto **l'obbligo di comunicare le spese sostenute nel 2024 e nel 2025**.

La comunicazione deve contenere:

- i **dati catastali relativi all'immobile oggetto di interventi**;
- **l'ammontare delle spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 30 marzo 2024**;
- **l'ammontare delle spese che si prevede sarà sostenuto successivamente al 30 marzo 2024 e fino al 31 dicembre 2025**;
- la **percentuale delle detrazioni spettanti riferite alle spese di cui ai due punti precedenti**.

La comunicazione deve essere trasmessa al Portale nazionale delle classificazioni sismiche, nell'ipotesi di interventi antisismici, e all'Enea, nell'ipotesi di interventi finalizzati al risparmio energetico.

Altra novità riguarda il limite di **spesa per l'arredo di immobili ristrutturati**, da indicare all'interno del **rigo E57**.

Tale limite di spesa, in relazione al periodo d'imposta 2024, **è diminuito ulteriormente a 5.000 euro**.

Si ricorda che la **detrazione è pari al 50 per cento della spesa**, entro il limite, per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati **all'arredo**

dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Nella cessione dell'azienda agricola l'avviamento non si può tassare a tutti i costi

di **Silvio Rivetti**

Seminario di specializzazione

Controlli fiscali nell'agricoltura

Scopri di più

Ai sensi dell'[articolo 51, comma 1, D.P.R. 131/1986](#) (Tur), la base imponibile dell'imposta di registro va individuata nel **valore dei beni dichiarato dalle parti in atto** e, in mancanza o se superiore, nel **corrispettivo pattuito** (comma 1); precisandosi, inoltre, per **gli atti aventi ad oggetto aziende**, che occorre **riferirsi al valore venale in comune commercio** (comma 2), e che il **valore dichiarato** dalle parti è **controllato dagli uffici con riferimento al valore complessivo dei beni** che compongono l'azienda, "*compreso l'avviamento*" (comma 4).

L'Amministrazione finanziaria tende sempre, nell'ambito della cessione aziendale, a **ritenere esistente un avviamento**; e tuttavia, è dubitabile che **possa individuarsi necessariamente tale bene immateriale**, allorché oggetto della cessione **sia un'azienda agricola composta da minime attrezzature e beni mobili** posti al servizio dei fondi, per di più esercente un'attività agricola primaria. In tema, è da ricordare che l'Oic 24 rinviene l'avviamento solo in presenza di fattori "*specifici*" e **non autonomamente valorizzabili in ambito aziendale**, formati nel **tempo in modo oneroso**, idonei a concorrere alla produzione di reddito; ovvero in presenza di fattori "*organizzativi*" che, coordinando l'insieme dei beni aziendali in maniera efficiente, **divengono apprezzabili ai fini della produzione di utili**.

Sempre per l'Oic 24, inoltre, **l'avviamento esprime quella parte del corrispettivo riconducibile** non ai singoli elementi patrimoniali dell'azienda, ma al **valore intrinseco di questa riguardante motivazioni diverse**, quali l'extra reddito generato da prodotti innovativi o di ampia richiesta, la creazione di valore attraverso sinergie produttive o commerciali, il **peculiare e migliorativo posizionamento dell'impresa sul mercato**, etc.

Tenendo presente tutto ciò, ritornando alla cessione dell'azienda agricola, non è semplice immaginare come la mera combinazione di **terreni agricoli e attrezzature di lavorazione** possano esprimere, immancabilmente, quel *quid pluris* che l'Amministrazione finanziaria qualifica "*avviamento*", **tassandone un valore immanente all'azienda trasferita**. Occorre, infatti, considerare che, facilmente, il **valore dell'azienda agricola risiede principalmente nei terreni** e nei fabbricati rurali che ne sono al servizio: derivandone allora, dal **punto di vista dell'imposizione a registro**, che gli eventuali relativi maggiori **valori non possano mai**

assumere rilievo ai fini di tassazione TUR in termini di avviamento, ma solo in termini di valore venale in comune commercio, ex [articolo 51, Tur](#). E non solo: quanto alle **normali aziende agricole deputate alla mera coltivazione dei fondi**, o comunque all'ordinario svolgimento delle attività agricole principali ex [articolo 2135, cod. civ.](#), che vendono sul mercato prodotti sostanzialmente indifferenziati a prescindere dalle condizioni oggettive o soggettive della rispettiva produzione, e che **non sono connotate dalla riconoscibilità di prodotti di nicchia** o di marchi noti, difficilmente **esse potranno evidenziare quegli aspetti di peculiare sinergia produttivo/commerciale**, di specifico posizionamento sul mercato, **di apprezzabile e puntuale riconoscibilità**, che l'Oic 24 eleva ad autonomi indici di sussistenza del bene immateriale-avviamento.

In giurisprudenza, poi, circa la tassazione a registro della cessione dell'azienda, è stato affermato che **l'avviamento è una qualità che** di solito, e non sempre, **sussiste in capo all'azienda ceduta** (sempreché, si precisa, l'insieme dei beni aziendali sia in grado di esprimere un maggior valore della somma dei valori dei singoli beni che lo compongono); e che **la sussistenza e l'entità economica dell'avviamento costituiscano circostanze da riscontrarsi**, in concreto e nel merito, da parte **del giudice tributario** (cfr. [Cassazione n. 2802/2024](#)). Da tale impostazione deriva allora che, se il giudice, per effetto della norma disciplinante l'onere della prova di cui all'[articolo 7, comma 5-bis, D.Lgs 546/1992](#), fonda la sua **decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio**, annullando l'atto impositivo in caso di mancanza di prove della sua fondatezza, o di loro contraddittorietà, o di loro insufficienza a dimostrare in modo circostanziato e puntuale le ragioni oggettive su cui si fondano le maggiori pretese e le sanzioni, allora **l'imposizione a registro non potrà giustificarsi se l'ufficio finanziario non è in grado di dimostrare la sussistenza di alcuna delle predette circostanze di carattere incrementativo** del valore aziendale.

Anche la giurisprudenza di merito si è allineata a tale linea argomentativa: per la CGT di I grado di Cuneo, sentenza n. 257/1/2024, depositata il 7 ottobre 2024, **l'avviamento** non solo non è elemento che debba essere computato a prescindere, per il solo fatto del trasferimento aziendale, ma **è elemento che richiede di essere dimostrato**, nel suo valore positivo, da parte dell'ufficio erariale: circostanza non intervenuta nel caso esaminato, di cessione di un'azienda agricola priva di un autonomo posizionamento di mercato, in quanto esercente non attività di manipolazione o trasformazione del prodotto agricolo, ma di semplice produzione agricola. Del resto, è da dire che gli stessi meccanismi forfettari di cui ancora si avvale l'Amministrazione finanziaria per calcolare il valore dell'avviamento, ossia quelli di cui all'[articolo 2, comma 4, D.P.R. 460/1996](#), appaiono oggi del tutto superati dai nuovi criteri che presiedono alla formazione della prova in giudizio, ai sensi del citato [articolo 7, comma 5-bis, D.Lgs. 546/1992](#); e che impongono agli uffici di rendere **dimostrazione oggettiva e puntuale del fondamento delle loro maggiori pretese tributarie**.

Tassazione anticipata del trust in stand by

di **Ennio Vial**

OneDay Master

Pianificazione strategica e finanziaria

Scopri di più

La **tassazione anticipata del trust** nella fase dispositiva dei beni, ossia nel momento in cui il disponente dispone dei beni al *trust*, è **riconosciuta come opzione sia per i trust di nuova costituzione che per i trust già istituiti** alla data di entrata in vigore della Riforma, ossia per i **trust istituiti fino al 2024**.

L'opzione, come abbiamo già avuto modo di evidenziare in altre occasioni, presenta al momento dei **profili di incertezza**, in quanto **resta da chiarire** in modo più puntuale cosa si intenda per **"beneficiari individuati"**.

Un utile supporto potrà giungere anche dal **Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate** di futura emanazione. Profili di incertezza, inoltre, sussistono anche in relazione all'opportunità/possibilità di **optare per la tassazione anticipata anche per i vecchi trust**. In questo caso, le situazioni che si potrebbero presentare sono molteplici. Si pensi, per fare un primo esempio, al caso del **disponente che ha assoggettato a tassazione l'apporto** e ha **versato l'imposta di donazione proporzionale** in quanto l'imponibile eccedeva le franchigie. In questo caso, l'opzione per la tassazione anticipata **potrebbe essere tutto sommato abbastanza facile da gestire**.

Si pensi, tuttavia, a **casi diversi**. Si ipotizzi, ad esempio, che il **contribuente abbia versato l'imposta proporzionale**, ma abbia, poi, **proposto istanza di rimborso** e abbia **coltivato un contenzioso a seguito del silenzio diniego dell'Ufficio**. L'esito del contenzioso **potrebbe essere variabile**. Potrebbe, infatti, accadere che il **contribuente abbia perso il contenzioso** e, quindi, ha effettivamente **assolto l'imposta**. In questo caso, la fattispecie potrebbe qualificarsi come la precedente.

Più incerto, invece, è il **caso in cui il contribuente abbia vinto il contenzioso**. Si potrebbe astrattamente ritenere (l'incertezza è d'obbligo) che visto che **questi ha lottato e ha vinto**, portando avanti le sue idee, la **tassazione definitiva dovrà avvenire solamente alla fine**.

Potrebbe, tuttavia, essere accaduto anche che il **contribuente ha instaurato il contenzioso**, ma che **la lite è stata rottamata**. Come si può gestire questo caso?

Un'ulteriore casistica, invero un po' rara, è rappresentata dal caso in cui **il contribuente non ha versato l'imposta e l'Ufficio**, magari per disattenzione, **non l'ha accertata**.

L'ipotesi più frequente, tuttavia, sarà **sicuramente quella del contribuente** che ha liquidato l'imposta di donazione nella fase dispositiva dei beni, ma che non l'ha materialmente versata in quanto l'imponibile non superava le generose franchigie riconosciute dalla norma. Si potrebbe ritenere che, anche in questo caso, **il prelievo possa essere avvenuto nella fase iniziale**. Tuttavia, la questione appare più incerta, in quanto la norma riconosce al disponente la possibilità di "*corrispondere*" l'imposta in via anticipata e si deve, quindi, chiarire se la liquidazione anche **mediante l'erosione di franchigie** possa essere **ricompresa nel concetto di "corrispondere"**.

La **scelta della tassazione anticipata**, inoltre, **dipenderà da altri aspetti**. Infatti, la stessa risulta efficace qualora i beneficiari finali rientrino nella medesima categoria individuata in sede di atto ossia se i beneficiari finali coincidono con la categoria dei beneficiari attuali **in sede di disposizione dei beni in trust**.

Anche questa questione **può essere suscettibile di varie interpretazioni**.

CONTENZIOSO

Chiarimenti sull'impugnabilità dell'avviso di presa in carico

di Fabio Campanella

OneDay Master

Riforme in ambito sanzionatorio e strumenti deflattivi del contenzioso

Scopri di più

L'avviso di presa in carico è disciplinato dall'[articolo 29, comma 1, lettera b\), ultimo periodo, D.L. 78/2010](#) (convertito L. 122/2010), che prevede per l'Agenzia delle entrate-Riscossione l'**obbligo di comunicare al contribuente di aver ricevuto dall'Agenzia delle entrate l'incarico di riscuotere** determinate somme **oggetto di un precedente accertamento notificato**.

Questa comunicazione è assai rilevante nella **pratica professionale** in quanto, oltre ad informare il contribuente che la competenza amministrativa per il recupero delle somme accertate è passata dall'Agenzia delle entrate alla Riscossione, permette di **conoscere la data di affidamento dell'incarico** a quest'ultima, da cui decorre – per gli accertamenti non definitivi – un **periodo di sospensione della riscossione di centottanta giorni**, durante il quale **non sarà effettuata alcuna azione di recupero forzata**.

Il Supremo Collegio già in passato aveva ritenuto che l'avviso di presa in carico rientrasse tra **gli atti amministrativi privi di valenza procedimentale**, in quanto carenti di forza cogente e unilateralmente modificativa della situazione giuridica del destinatario (si veda sentenza [Cassazione n. 21254/2023](#)).

La Corte di Cassazione, con la recente [ordinanza n. 6589/2025](#), ha risolto il dubbio **sull'impugnabilità dell'avviso di presa in carico**, chiarendo che lo stesso è reclamabile dinanzi alla Giurisdizione Tributaria *“quando costituisce il primo atto con il quale il contribuente viene messo al corrente del debito tributario perché il Fisco ha omesso di notificare l'avviso di accertamento immediatamente esecutivo”*.

Più nel dettaglio, il Supremo Collegio ha dato atto che, in relazione **all'impugnabilità dell'avviso di presa in carico**, si registrano **due orientamenti interpretativi antitetici**; il primo – più formalistico – che ritiene l'avviso di presa in carico **non contestabile dinanzi al Giudice Tributario**, in quanto non ricompreso tra gli atti impugnabili indicati nell'[articolo 19, D.Lgs. 546/1992](#); il secondo orientamento ermeneutico, invece, opposto al precedente ed ancorato ad un criterio maggiormente sostanzialistico, ritiene che i predetti atti debbano essere considerati **autonomamente impugnabili dinanzi alla Giurisdizione tributaria**, in quanto gli stessi non avrebbero solo un **contenuto informativo**, ma anche una funzione contestativa e

sollecitatoria paragonabile sul piano sostanziale ad una **intimazione di pagamento**.

I Giudici di legittimità, nel risolvere la questione posta al loro esame, hanno adottato **un'interpretazione intermedia tra le due descritte**, ritenendo che **l'avviso di presa in carico non sarebbe impugnabile** in sé, ma esclusivamente nel caso di **mancata notifica dell'atto presupposto** e nell'ipotesi di vizi propri; richiamando un precedente arresto (sopra citato) hanno riaffermato che *“in tema di giustizia tributaria, possono essere oggetto di ricorso gli atti iscritti nell'elenco di cui all'art. 19 DLgs. n. 546 del 1992 e tutti gli atti amministrativi aventi natura provvedimento, capaci di incidere autoritativamente sulle situazioni giuridiche soggettive del contribuente, modificandole unilateralmente sotto il profilo sostanziale o processuale, inerenti o conseguenti a rapporti tributari, creditori o debitori; non possono, invece, essere oggetto di ricorso gli atti privi della predetta natura, sebbene promananti dall'amministrazione finanziaria, da incaricati per la riscossione o da organismi a questi ancillari, salvo che costituiscano la prima comunicazione di esistenza di un atto tributario di natura provvedimento, espresso, tacito o presupposto, di cui il contribuente dimostri, anche in via presuntiva, di non aver avuto notizia”*.

Nel caso esaminato, la Suprema Corte ha, tuttavia, ritenuto **inammissibile il ricorso introduttivo del contribuente**, poiché l'azione non poteva essere iniziata ai sensi dell'[articolo 382, comma 3, c.p.c.](#), in quanto dagli atti di causa risultava provato che il contribuente avesse regolarmente ricevuto la notifica dell'avviso di accertamento presupposto dell'avviso di presa in carico impugnato; per l'effetto, la Corte non ha riconosciuto all'avviso di presa in carico un'autonoma impugnabilità dinanzi alla Giurisdizione tributaria, avendo avuto esclusivamente una funzione comunicativa e ricognitiva di un debito ben conosciuto dal contribuente.

I Supremi Giudici, in via incidentale, hanno ribadito un **secondo importante principio processuale**, ricordando che l'omessa pronuncia su una questione puramente processuale **non integra il caso di nullità della sentenza deducibile in Cassazione**, ai sensi dell'[articolo 360, comma 1, n. 4, c.p.c.](#), vedendosi configurata questa fattispecie soltanto nel caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito, ma non, quindi, **di quelle strettamente processuali** (si veda ordinanza Cassazione n. 26913/2024).